



COMUNE DI PATRICA

(Provincia di Frosinone)

SEGRETERIA DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale N. 12 del 14 Luglio 2017

ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEL PERIODO ESTIVO
(LUGLIO – AGOSTO)

IL SINDACO

Ritenuto necessario rivedere la disciplina degli orari delle attività rumorose dettate dalle normative vigenti, per problematiche emerse, al fine di disciplinare le seguenti attività: i lavori dei cantieri edili, i lavori relativi ad interventi di giardinaggio, i lavori relativi a mestieri rumorosi e fastidiosi e qualsiasi altra attività di svago che possa causare disturbi alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica, anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e s.m.i.;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche;

ORDINA

- 1) Che, nell'intero territorio comunale, nel periodo estivo dal 15 luglio 2017 al 31 agosto 2017, devono essere rispettati i seguenti orari, per le attività sotto elencate, nelle seguenti fasce orarie:
Giorni Feriali: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30:
Giorni Festivi: dalle ore 09.00 alle ore 12,00 e dalle 16.00 alle ore 19,00:

i cantieri edili per quanto riguarda i normali lavori e l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;

i mestieri che comportino l'uso delle macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;

le attività relative ad opere di giardinaggio che implicino l'uso di tosaerba, decespugliatori, falciatrici o macchine ed attrezzature simili, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;

attività di giardinaggio a cura di privati cittadini proprietari e/o locatari (imprese di settore escluse);

qualsiasi altra attività di svago che comporti l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;

2) che le precedenti disposizioni non riguardano le attività dell'Amministrazione Comunale in quanto considerate di pubblica utilità, tutti gli interventi urgenti di carattere pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale; tutte le manifestazioni estive organizzate o patrocinate, e comunque inserite nella programmazione delle manifestazioni estive dell'Amministrazione Comunale;

3) che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, salva l'azione penale nei casi previsti;

4) che la medesima sanzione verrà applicata:

- ai proprietari di animali che rechino, in modo continuo, gravi incomodi e disturbo ai vicini, a chi esercita ogni altra attività che possa disturbare con schiamazzi, grida ed altre manifestazioni - alle persone che rechino disturbo anche tramite l'uso di strumenti musicali di riproduzione e giochi elettronici installati all'esterno dei Pubblici Esercizi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 09.07.2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Supino.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale-Sezione Trasparenza.

Si dà mandato alle Forze dell'Ordine di far rispettare il presente provvedimento.

Patrica, 14 Luglio 2017

IL SINDACO
(Lucio Fiordalisio)
F.to in originale